

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

REGOLAMENTO D'ESAME

concernente il rilascio del diploma federale quale

Maestro/a in impianti sanitari

del ... **03. Mai 2007**

Visto l'articolo 28 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Il titolare o la titolare del diploma dispone delle necessarie capacità e conoscenze, per soddisfare esigenze superiori nella sua professione. Egli o ella è in grado di assumere la responsabilità per un'attività indipendente, in particolare la conduzione di un'impresa.

1.2 Organo responsabile

- 1.21 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile: Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
- 1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità Riscaldamento-Ventilazione-Impianti sanitari-Lattoniere (commissione GQ). La commissione GQ è composta da sette a undici membri nominati dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. Il presidente è eletto dall'assemblea dei delegati, i membri sono eletti dal Comitato centrale di suissetec. Si terrà conto di un'adeguata rappresentanza dei rami e delle regioni linguistiche.
- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Per le decisioni è necessaria la maggioranza dei presenti. A parità di voti, quello del/la presidente è determinante.

2.2 Compiti della commissione GQ

La commissione GQ

- a) sottopone al Comitato centrale la domanda di approvazione della guida relativa al presente regolamento d'esame;
- b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31.12.97 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;

- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) sottopone al Comitato centrale di suissetec delle proposte di nomina di periti e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il rilascio del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
- k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto alle istanze superiori e all'UFFT della sua attività;
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 6 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve perlomeno indicare:
 - le date dell'esame
 - la tassa d'esame
 - il recapito per l'iscrizione
 - il termine d'iscrizione.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 È ammesso all'esame finale chi

- a) è in possesso dell'attestato professionale federale di capo montatore di impianti sanitari o possiede una qualifica equivalente;
- b) ha svolto almeno quattro anni di pratica professionale nel ramo degli impianti sanitari dopo aver concluso la formazione di base;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al pto. 3.41 e della consegna tempestiva del lavoro di diploma.

- 3.32 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.
- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata alla candidata o al candidato per iscritto almeno tre mesi prima del suo inizio. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici citando l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.
- 3.4 Spese**
- 3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. L'eventuale contributo alle spese per il materiale verrà percepito in separata sede.
- 3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, sarà rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Il mancato ottenimento del diploma non dà diritto al rimborso della tassa.
- 3.44 La stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del/la titolare nel registro sono soggette a una tassa. Detta tassa è a carico dei candidati.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto ad essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione deve menzionare:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure dei mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 14 giorni prima dell'inizio dell'esame, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 Un candidato può ritirare la propria iscrizione entro 8 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Decorso questo termine, il ritiro è ammesso soltanto per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto;
 - b) malattia, infortunio o maternità;
 - c) lutto nella cerchia ristretta.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di dare l'esame finale con riserva fino al momento in cui detta commissione non ha preso la sua decisione.

4.4 Periti; riunione di attribuzione delle note

- 4.41 La valutazione dell'esame finale è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.42 La commissione GQ decide in merito al rilascio del diploma. Alla riunione è invitata la persona in rappresentanza dell'UFFT.
- 4.43 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, colleghi o collaboratori del candidato devono essere ricusati quali periti durante l'esame, nonché al momento della decisione dell'attribuzione del diploma.

5 ESAME FINALE; CERTIFICATI DI FINE MODULO RICHIESTI

5.1 Esame finale

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti relative a più moduli:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1 Studio di un caso relativo alla gestione aziendale	scritto	4 h	
2 Lavoro di diploma «Installazione sanitaria» (precedentemente allestito)	scritto	-	doppia
Presentazione del lavoro di diploma / colloquio professionale	orale	1.5 h	semplice
3 Conoscenze professionali gas e acqua	orale	1 h	
Totale		6.5 h	

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione da dare a ciascuna voce e sottovoce.

5.2 Esigenze d'esame

Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono riportate nella guida.

5.3 Moduli

- 5.31 I certificati di fine modulo, che devono essere esibiti al fine del conseguimento del diploma, sono elencati nella guida relativa al regolamento d'esame. Sono stabiliti i seguenti gruppi di moduli:
- Organizzazione del lavoro
 - Conoscenze professionali
 - Progettazione
 - Diritto applicato
 - Finanze
 - Gestione aziendale
 - Marketing
 - Conduzione del personale
 - Modulo interdisciplinare «Gestione aziendale»
- 5.32 Il contenuto ed i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli (designazione del modulo e degli operatori che ne curano lo svolgimento) dell'organo responsabile.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 In generale

La valutazione dell'esame finale è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci e delle sottovoci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte di esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato, se in ognuna delle tre parti d'esame secondo il punto 5.11 è stata raggiunta almeno la nota 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se la candidata o il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame senza addurre motivi validi;
 - d) dev'essere escluso/a dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ decide il rilascio o meno del diploma sulla base dei certificati di fine modulo inoltrati o delle attestazioni di equipollenza e delle prestazioni fornite all'esame finale.

- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o dei certificati di equipollenza;
 - b) la valutazione dell'esame finale;
 - c) il rilascio o meno del diploma;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti nelle quali non si sia ottenuta almeno la nota 4.0.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme della direttrice o del direttore dell'UFFT e della presidente o del presidente della commissione GQ.

- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Maestro/a in Impianti sanitari diplomato/a federale**
- **Sanitärmeister/-in mit eidg. Diplom**
- **Maitre sanitaire titulaire du diplôme fédéral**

Quale traduzione inglese si consiglia **Sanitation technician with Federal Diploma of Higher Vocational Education and Training**.

- 7.13 I nominativi dei titolari di diploma sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Restano riservate le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso il Tribunale amministrativo federale.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso il Tribunale amministrativo federale, che decide in modo definitivo.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Vacanze, rendiconto

- 8.11 Il Comitato centrale di suissetec fissa le vacanze, secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ ed i periti.
- 8.12 suissetec si assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto vigente

I regolamenti del 24.3.1997 concernenti l'esame professionale superiore di installatore nella tecnica degli impianti diplomato (impianti sanitari) e di progettista nella tecnica degli impianti diplomato (impianti sanitari) sono abrogati.

9.2 Disposizioni transitorie

- 9.21 I candidati e le candidate che hanno assolto i corsi di preparazione sulla base dei precedenti regolamenti saranno esaminati per l'ultima volta nel 2008 secondo i regolamenti previgenti del 24.3.1997.
I ripetenti in base ai regolamenti previgenti del 24.3.1997 hanno la possibilità fino al 2010 di ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta.
- 9.22 Il primo esame finale con verifica dei certificati di fine modulo in base al presente regolamento avrà luogo nel 2008.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1.7.2007.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

Zurigo, 17 novembre 2006

Associazione svizzera e del Liechtenstein
della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente centrale

Il direttore

Peter Schilliger

Hans-Peter Kaufmann

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA (UFFT)

La direttrice

Dr. Ursula Renold